

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

TRIBUNALE DI CATANIA - SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 c.p.c.

E richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ex art. 151 c.p.c.

Per la Sig.ra **Patane' Maria Elena**, nata in Catania il 05/11/1971, c.f. PTNMLN71S45C351C, e residente in Acireale (CT) via Terre Liberate 69, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Caruso (c.f. CRSCZR75S44G371N fax 095623374 pec: cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it), presso il cui studio legale, sito in Paternò via N. Sauro n. 21 elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto, e chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione, anche a mezzo telefax, al numero 095 623374 , ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c. cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it, ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

CONTRO

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA(MIUR), c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura dello Stato presso cui ha eletto domicilio in Catania Via Vecchia Ognina 149, 95127 CF 80014130878 PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA AMBITO TERRITORIALE DI LA SPEZIA UFFICIO IV, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Viale Italia, 87 19124 La Spezia uspsp@postacert.istruzione.it C.F.: 80009130115 rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura dello Stato presso cui ha eletto domicilio in Catania Via Vecchia Ognina 149, 95127 CF 80014130878 PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

-E nei confronti di: tutti i docenti controinteressati che hanno ottenuto sede definitiva a seguito del piano di mobilità 2016/17 negli ambiti territoriali prescelti dalla ricorrente all'interno della propria



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

domanda di mobilità, in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in virtù di punteggio e/o fase, ed, in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferita al posto di uno di detti docenti.

PREMESSO IN FATTO

La ricorrente, docente di scuola primaria (classe di concorso EEEE) posto comune, era inserita all'interno delle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) della Provincia di La Spezia ed essendo una tra le prime, veniva immessa in ruolo ai nell'A.S. 2015/16 ai sensi dell'art. 399 del Testo Unico, D. L.VO 297/94, IN FASE ZERO della Legge 107/2015.

La ricorrente, all'atto dell'immissione in ruolo, otteneva dal 01/09/2015 una SEDE PROVVISORIA e, come previsto dall'art. 399 del testo unico, partecipava ai movimenti per l'A.S. 2016/17 per ottenere la sede di servizio DEFINITIVA.

A seguito dell'emanazione dell'O.M. 241/2015, la ricorrente, volendo partecipare alla mobilità interprovinciale 2016/17 al fine di ottenere il riavvicinamento alla propria famiglia residente nella provincia di Catania, indicava per primi gli ambiti della stessa provincia e successivamente quelli delle province limitrofe, per un totale di 11 ambiti, inserendo all'inizio tutti quelli appartenenti alla propria Provincia, Catania.

A seguito di tale istanza di mobilità, la ricorrente, PUR OTTENENDO 36 PUNTI + 6 DI RICONGIUNGIMENTO ed essendo entrata in ruolo nell'A.S. 2015/16 al pari di molti altri colleghi con punteggio inferiore, non trovava posto nella mobilità interprovinciale pur vedendo assegnati negli ambiti prescelti ed indicati in domanda, molti colleghi con punteggio più basso.

La docente, infatti, veniva **scavalcata** nelle sedi della stessa prioritariamente scelte **da altri docenti con punteggi sensibilmente inferiori ed immessi in ruolo nel medesimo anno scolastico 2015/16, ma reclutati quali IDONEI (NON VINCITORI) DEL CONCORSO 2012, AI SENSI DEL COMMA 98 LETTERA a)** della L. 107/2105.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Giova, sin da ora, rilevare che la suddetta Ordinanza Ministeriale n. 241, a seguito di un ricorso collettivo proposto dai docenti rientranti nelle diverse fasi, è stata cautelativamente sospesa dal T.A.R. Lazio - Roma, con ordinanza n. 3588 del 01.07.2016, poiché affetta da molteplici vizi di illegittimità costituzionale.

Conseguentemente, l'intera procedura di mobilità, è illegittima e lesiva dei suoi diritti, sicché dovrà essere annullata e/o disapplicata alla stregua dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

PRELIMINARMENTE, si rileva la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro territorialmente competente ex art. 413 5° comma c.p.c.

In effetti, come da decisione del **Consiglio di Stato n 3415/2015** del 07/07/2015 *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa.”*

Nel caso di specie, non richiedendo la formazione della graduatoria alcun margine di discrezionalità della P.A., siamo in presenza di vicende di lavoro privatizzato, che trova fonte e regolamento in norme di legge e di contrattazione.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Ed ancora per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto **L'ICS COPPOLA di Catania** è la sede di effettivo servizio dell'odierno ricorrente, giusto l'art. 413 cpc co 5 che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *"il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*

In ordine alle ragioni sulle quali si fonda la domanda, occorre osservare che il provvedimento di assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale di La Spezia, è assolutamente illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità.

2) REGOLE GENERALI PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE -Illegittimità del CCNI Mobilità 2016/17 e nullità/annullabilità in parte qua VIOLAZIONE comma 108 L. 107/2015

Le regole generali sulla movimentazione del personale docente(mobilità) sono contenute nel D.L.vo n. 297/94, ancora in vigore, che prevede:

- Art. 462: comma 3 "I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza."
- Art. 463 comma 4 "Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono."
- Art. 463 comma 5 "I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti".

Il successivo art. 463, al comma 1 prevede che "I trasferimenti a domanda sono disposti **tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo**, delle **esigenze di famiglia** e dei **titoli** da valutarsi sulla base di



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.”.

Tale norma DI RANGO PRIMARIO, delinea dunque i criteri da seguire per la mobilità del personale docente.

Anche la successiva normativa DI RANGO PRIMARIO, ossia la L.107/2015, come evidenziato in premessa, delinea alcuni principi fondamentali cardine, rinviando – come sempre – al C.C.N.I. (accompagnato dalla correlata O.M.) sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA, l'individuazione dei rimanenti dettagli.

Tuttavia vi è stata una palese disapplicazione del comma 108 della L.107/2015 in fase di firma del **CCNI sulla mobilita' 2016/17 e di emanazione della successiva O.M. 241/2016, entrambi, questi ultimi, atti DI RANGO SECONDARIO** che in alcun modo possono entrare in contrasto con quanto stabilito dalla Legge.

Infatti il comma 108 della L. 107/2015 stabiliva che:

“Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.”



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dunque appare chiaro quanto dettato dalla L. 107/2015: IL PIANO STRAORDINARIO DI MOBILITA' 2016/17 era rivolto sia ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, e "Successivamente" ai docenti immessi in ruolo ai sensi della stessa 107/2015 nell'A.S. 2015/16 di cui al comma 96, lettera b), i docenti cioè assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), **IN QUANTO INSERITI NELLE GAE (Graduatorie ad Esaurimento)!**

Il Comma 108 quindi non indica in alcun modo tra gli ammessi a partecipare alla mobilità straordinaria A.S. 2016/17 i docenti assunti in quanto idonei nella graduatoria di merito del concorso di cui al Decreto MIUR n. 82/2012 che come vedremo vi rientreranno ILLEGITTIMAMENTE a seguito della Contrattazione Integrativa (CCNI) sulla mobilità.

Il comma 108, quindi, non indica tra i partecipanti in alcun modo i docenti assunti in ruolo in quanto idonei nella graduatoria di cui al Decreto M.I.U.R. n. 82/2012 che invece **VI SONO RIENTRATI solamente grazie all'art. 6 del CCNI sulla mobilità.**

Quest'ultimo, infatti, ha previsto, in contrasto a quanto disposto dalla superiore legge, la partecipazione anche dei docenti assunti nel 2015/16 nelle fasi B e C, provenienti dalla Graduatoria del concorso 2012, concedendo addirittura agli stessi la facoltà di scegliere quale sede definitiva un ambito della provincia dove sono stati assunti, sebbene la procedura concorsuale prescrivesse la loro collocazione regionale.

Dall'analisi del **CCNI sulla mobilità del personale docente 2016/17**, invece, si evince che lo stesso, contravvenendo ai dettami normativi di rango primario, all'art. 6, ha previsto che la mobilità del personale docente si articolasse in quattro **distinte fasi sequenziali (da non confondere con quelle legate al momento dell'immissione in ruolo):**

I) - FASE A, RIGUARDANTE ESCLUSIVAMENTE IL LIVELLO PROVINCIALE avente ad oggetto i trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della provincia di servizio, di tutti gli insegnanti assunti fino all'A.S. 2014/15



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

II) - **fase B**, , che prevedeva 2 sottofasi:

1. “Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e **nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE**, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A [...] Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;”
2. “gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, **provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia.** [...]”

III) - **La fase C**, i cui destinatari sono i docenti assunti da GAE nelle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015 avente ad oggetto l’assegnazione di una sede definitiva e la titolarità solo su ambito, si svolgeva, poi, in un’unica fase per l’assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale.

IV) **la fase D, cui fa parte l’odierna ricorrente**, riservata agli assunti nell’anno scolastico 2015/16 da fasi ZERO ed A del piano assunzionale di cui alla legge n. 107/2015, i cui destinatari potevano proporre “istanza di mobilità - INTERPROVINCIALE -nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito” dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

Attenzionando bene la fase B e D, è facile notare come vi è una “limitazione” dei posti messi a disposizione per i docenti di **FASE D** non permettendo la loro mobilità interprovinciale su tutti i posti di ciascun ambito, ma “solamente sui posti eventualmente residuati dalle fasi precedenti”, sottraendo a questipersino I POSTI ASSEGNATI PROVVISORIAMENTE AI DOCENTI **IMMESSI IN RUOLO NEL 2015/16 QUALI IDONEI DEL CONCORSO 2012**, RISERVANDO E NEI FATTI DUNQUE PRIVILEGIANDO AL COMMA 2 DELLA FASE B (POI IDENTIFICATI NELLA PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI CON IN CODICE “B3”) questi ultimi, solo per il fatto di essere stati reclutati da



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

“Graduatorie di Merito del Concorso 2012” (IDONEI MA NON VINCITORI), permettendo loro, così, di scegliere UNA SEDE ALL’INTERNO DELLA PROVINCIA DI SERVIZIO!

Gli stessi, pertanto, contrariamente a quanto previsto dal comma 108 L. 107/2015, sono stati privilegiati persino nella collocazione della scelta della sede definitiva (**in ambito provinciale**), rispetto ai docenti assunti da Gae nel 2015/16 o addirittura in anni precedenti ed entro l’A.S. 2014/15, i quali sono stati costretti a richiedere ai fini della mobilità una sede tra gli ambiti territoriali **a livello nazionale** indipendentemente dal punteggio posseduto.

In tal caso si appalesa in maniera evidente la disparità di trattamento tra docenti assunti da GaE a seguito della procedura straordinaria di cui alla legge 107/2015 ed i docenti, come i controinteressati provenienti dalla graduatoria di merito del concorso indetto nel 2012, privilegiando quest’ultimi peraltro non ammessi alla procedura di mobilità ai sensi dell’art. 1, comma 108, L. 107/2015, che sono rientrati nel piano straordinario di immissioni in ruolo di cui al comma 98 lettera a).

Considerato che come previsto dal Il comma 73 della L.107/2015:

“Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva[...]”,

tutti i docenti immessi in ruolo nel 2015/16 dovevano partecipare alla mobilità 2016/17 per ottenere la sede definitiva.

Il comma 108 dell’art. 1 della L. 107/2015, quindi, si è occupato di disciplinare **in via straordinaria** la movimentazione del personale docente assunto nell’anno 2014/2015 e quella del personale docente ex art. 96, lett. b), assunto nel 2015/2016, stabilendo tutt’al più che la movimentazione dei primi dovesse avvenire temporalmente in un momento precedente.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Nulla tale norma dice a proposito della movimentazione del personale docente ex comma 96, lett. a) della stessa Legge (IDONEI DEL CONCORSO 2012), né una simile disposizione trovasi all'interno dell'intero corpo della Legge medesima.

Per la movimentazione (mobilità) di tale categoria, quindi, non esiste argomento normativo che non imponga di ritenere che per essi dovessero applicarsi le regole generali sulla movimentazione del personale docente, le quali sono contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.L.vo n. 244/97) sopra richiamate e che utilizzano il criterio del punteggio calcolato sulla base **dell'anzianità di servizio**, delle **esigenze di famiglia** e dei **titoli posseduti**.

Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto.

Il C.C.N.I., invero, all'art. 2, comma 3, ha previsto:

*"3. I [...] i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 **con preventivo accantonamento** numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria".*

Il C.C.N.I., inoltre, ha previsto che il personale docente ex comma 96 lett. a) (IDONEI CONCORSO 2012) venisse movimentato nella **fase B3** (art. 6) e che il personale docente IMMESSO IN RUOLO AI SENSI DELL'ART. 399 DEL TESTO UNICO (DOCENTI IMMESSI DA GAE), venisse invece INSPIEGABILMENTE movimentato nella **fase D** (art. 6).

In particolare, tale fase D di MOBILITA' INTERPROVINCIALE espressamente è stata:

*"riservata agli assunti nell'anno scolastico da fasi zero ed A del piano assunzionale di cui alla legge n. 107/2015 provenienti dalle graduatorie di concorso i cui destinatari potevano proporre "istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito" dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. **Dunque solamente sui posti eventualmente residuati dalle fasi precedenti.**"*

I docenti movimentati in una delle fasi precedenti (fase B3) sono *"gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del Piano assunzione 15/16, - cioè, i docenti ex comma 96, lett. a) - provenienti dalle graduatorie*



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

di merito del concorso 2012, i quali indicheranno solo l'ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia".

Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il C.C.N.I. ha previsto incredibilmente, quanto inspiegabilmente, che il personale ex comma 96 lett. a) (quello proveniente dalle graduatorie di merito del concorso 2012) venisse movimentato **prima** (nel senso di: **con precedenza rispetto a**) del personale provenienti da GAE) e con posti, addirittura, accantonati, togliendo ai docenti di FASE D tutti i posti che invece sarebbero stati loro destinati.

Per quanto la situazione della ricorrente appartenente alla categoria dei docenti immessi in ruolo da GaE nel 2015/16 in fase ZERO ai sensi del D. L.vo 297/94 e movimentati ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. in **fase D**, la riserva illegittima dei posti durante la mobilità 2016/17 operata a favore dei docenti immessi in ruolo nell'A.S. 2015/16 ai sensi della L. 107/2015 al comma 96, **lett. a)** (idonei concorso 2012) movimentati in **fase B3**, le ha precluso la possibilità di accesso agli stessi, pur essendo tale meccanismo in contrasto con la norma di rango primario (L.107/2015) che non prevedeva alcuna movimentazione "riservata e prioritaria" per i docenti immessi in ruolo quali IDONEI DEL CONCORSO 2012.

Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince che il C.C.N.I. ha previsto che tale personale identificato al comma 96 lett. a) venisse movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato a tutti gli altri docenti.

Un doppio beneficio che sfugge alla disciplina dettata con fonti primarie.

Tali previsioni contrattuali sono chiaramente illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno indotto l'attuale ricorrente ad adire codesto Giudice.

Come già esaminato nei paragrafi precedenti non esiste alcun fondamento di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015.

Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge, invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili. Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

107/2015), parla di “*posti vacanti e disponibili*”, quali devono intendersi anche quelli occupati in modo provvisorio dai lavoratori ex comma 96, lett. a).

Anzi, come riferito, la normativa, andrebbe interpretata in senso esattamente opposto e con una preferenza nei confronti del personale docente immesso in ruolo entro l’A.S. 2014/15 e, successivamente quello immesso in ruolo nel 2015/16 da GAE, in quanto sono queste due le categorie di docenti dotate di maggiori titoli, di maggiore anzianità di servizio e di esperienza.

Dunque, il citato art. 6 del CCNI Mobilità deve ritenersi illegittimo in parte qua per contrarietà a disposizioni legislative di natura imperativa, e, di conseguenza, deve essere annullato e/o disapplicato, con conseguenziale declaratoria di illegittimità con riferimento ai trasferimenti riguardanti gli idonei al concorso 2012 che dovranno anch’essi essere annullati e/o disapplicati, comportando altresì che i posti resisi così disponibili siano assegnati alla ricorrente o, quanto meno, che l’amministrazione provveda a rifare le operazioni senza gli idonei.

Peraltro, che le norme di cui alla legge 107/2015 non possono essere derogate da disposizioni contrattuali è espressamente previsto dal comma 196 dell’art. 1 della medesima legge, il quale espressamente prevede che: “*sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge*”.

3 Violazione Costituzionale e del DPR 28 del 487/1994; per eccesso di potere e disparità di trattamento

Da sempre le regole della mobilità territoriale dei docenti hanno previsto vari livelli (comunale, provinciale e nazionale), all’interno dei quali **TUTTI** i partecipanti avevano gli stessi diritti in considerazione prioritariamente della Precedenze di Legge possedute (Invalidi, coniugi di militari trasferiti d’autorità,) e successivamente in considerazione del proprio punteggio legato ai titoli ed al servizio.

Il C.C.N.I. sulla mobilità docenti 2016/17, nella parte qui impugnata, ha invero stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, prevedendo



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

- l'accantonamento dei posti per una (sola) determinata categoria di docenti
- la movimentazione di una categoria con precedenza rispetto alle altre senza che ne sussistano i presupposti di legge.

Tuttavia, come detto, l'art. 6 del C.C.N.I. Mobilità Scuola dell'8 aprile 2016, ha previsto che a detta mobilità partecipassero anche gli assunti dal concorso del 2012, potendo scegliere, in prelazione, quale sede definitiva l'ambito della provincia dove erano stati provvisoriamente assunti (Art. 6, comma 1, Fase B), n.2).

L'art.6 del C.C.N.I. stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D) e tali fasi sono collegate al momento dell'assunzione.

Esaminiamo il caso dei docenti reclutamento da GAE ed immessi in ruolo in fase ZERO ed A della L. 107/2015 ed il personale che ha avuto la anomala riserva dei posti è quello ex comma 96, lett. a) della stessa legge (reclutamento da idoneità al Concorso 2012): entrambe le tipologie di personale indicato sono state assunte con la medesima decorrenza, l'01/09/2015.

Alla luce di tale circostanza (stesso momento e stesse regole di assunzione), quindi, tali tipologie di personale avrebbero dovuto essere trattate allo stesso modo in sede di mobilità.

La previsione di accantonamento dei posti equivale alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio. Operando nel modo descritto nel C.C.N.I., inoltre, le movimentazioni sono avvenute "per categoria" e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all'interno di ciascuna categoria.

Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati e con precedenza rispetto ad un'altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria "privilegiata" hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che, a parità di condizioni, è stata movimentata dopo, con un raggio di azione territoriale più ampio e senza alcun accantonamento di posti.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite.

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente appartenente alla **fase D della mobilità 2016/17** con punteggio di 36 + 6 non è stata movimentata verso la Sicilia ed in particolar modo Catania, mentre il personale sotto indicato, movimentato in **fase B3**, come emerge dal bollettino dei trasferimenti pubblicati dall'A.T. di Catania, è stato destinato in ambiti scelti prioritariamente della ricorrente, pur avendo punteggi di gran lunga inferiori a quelli della stessa.

Si citano a titolo esemplificativo i docenti con movimento in ingresso sulla provincia di Catania, anche se la disamina ben potrebbe essere condotta su tutte le province siciliane (ma per la ricorrente la priorità è Catania):

1) Valastro Rossella, pt 12; 2) Spinella Maria Adele pt 12; 3) Pizzo Maria Maddalena, pt 12; 4) Pignataro Nicola, pt 12; 5) Mammana Angela Lidia, pt 12; 6) Allegra Giuseppa, pt 12; 7) Catena Sebastiana Barbara, pt 12; 8) Castro Roberta Maria, pt 12; 9) Cortese Rossella Maria Ant, pt 12; 10) Cardullo Tindara, pt 12; 11) Buonpane Emanuela Nunzia, pt 12;

L'elencazione, che come detto è puramente esemplificativa, potrebbe continuare ancora con tutti i docenti che, come dimostrato dal prospetto dei movimenti della scuola Primaria A.S. 2016/17 provincia di Catania che è parte integrante del presente atto, sono stati assegnati in uno degli ambiti di Catania senza alcuna precedenza di Legge e CON UN PUNTEGGIO INFERIORE A 36, cioè quello assegnato alla ricorrente.

In definitiva, l'art. 6 del predetto Contratto Collettivo suddetto è in evidente contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza perché introduce in modo arbitrario, illogico e non giustificato una disparità di trattamento tra i docenti, accordando agli idonei del concorso del 2012 il diritto ad essere preferiti nella procedura di mobilità rispetto a coloro che erano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Si sottolinea ulteriormente che vi è stata anche VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 4, 29, 39, 51 e 97 della Costituzione ove si consideri il diritto di tutti i docenti (indistintamente immessi in ruolo da GAE o in



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

qualità di IDONEI NON VINCITORI del concorso 2012) a concorrere su tutti i posti ancora disponibili negli ambiti di tutto il territorio nazionale, in base ai criteri meritocratici basati sulle precedenze di legge e, a parità di queste, sul punteggio. Il tutto senza alcuna riserva di sorta.

In particolare in quanto ai docenti come la ricorrente è stato precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione che è riconosciuta ad altri soggetti che vantano titoli e requisiti palesemente inferiori, impedendo nei fatti l'ottenimento di una sede che hanno scelto prioritariamente rispetto a quella assegnata, che è correlata e collegata a scelte di vita impostate sull'aspettativa di essere reclutate nella provincia di residenza alla quale hanno diritto in quanto con maggiori titoli, maggior punteggio e maggior merito.

La mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Si insiste, pertanto, affinché il Tribunale adito voglia accertare e dichiarare la nullità dell'art. 6 del predetto Contratto Collettivo, ai sensi del primo comma dell'art. 1418 cc, per contrasto con le norme Costituzionali, avendo creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, tra i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012.

L'errata collocazione della sede ha causato e continua a causare un enorme danno alla ricorrente nonché al proprio nucleo familiare mentre di contro sono stati accantonati, di fatto, dei posti in favore dei vincitori del concorso 2012 in spregio al dettato costituzionale.

I docenti partecipanti alla mobilità 2016/17 dovevano essere inseriti in, tenendo conto del punteggio e non certo per aver superato un concorso (fatto antecedente all'immissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che nel 1995 o nel 1999. Si sottolinea che tutti i docenti, per essere immessi in ruolo, devono aver superato un concorso. Non si comprende perché quelli che hanno superato quello del 2012 (molti dei quali senza alcuna esperienza lavorativa specifica) siano stati "favoriti" su quelli che hanno superato i concorsi precedenti e, per effetto, si trovavano nelle GAE con anni di servizio ad esperienza alle spalle.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite.

Si ripete che trattasi di docenti assunti nello stesso anno scolastico della ricorrente con la medesima decorrenza economica e giuridica nonché immessi in ruolo grazie al medesimo Piano Straordinario di assunzioni previsto dalla L. 107/2015.

Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.L.vo n°244/97) e la legge 107/2015 NON prevedono, anzi ESCLUDONO, che il personale ex comma 96 lett. a) debba usufruire di posti accantonati e debba essere movimentato prima degli altri docenti. Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata sia nella Legge (articoli 462 e 463 del T.U. del personale scolastico 297/94 e L. n.107/2015) che nello stesso C.C.N.I. alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei docenti ex comma 96, rispetto agli altri docenti addirittura assunti con la medesima decorrenza.

Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett. a) e movimentare, inoltre, tale categoria con precedenza ha determinato:

1. in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale ex comma 96, lett. a)) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso) che non sono meritevoli di alcuna tutela, considerato che da concorso provengono anche coloro che sono iscritti nelle GAE;
2. il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i docenti assunti fino al 2014/15 e quelli assunti nel 2015/2016 provenienti dalle GaE), i quali, essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio, piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale ex comma 96 lett. a) idoneo (E NON VINCITORE) al concorso 2012;
3. il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa amministrazione pubblica ad essere imparziale;
4. la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

nella L. n. 107/2015.

Infine, al fine di evidenziare maggiormente l'illogica preferenza accordata agli idonei del concorso e la correlata disparità di trattamento, preme ricordare che lo scopo della L. 107 del 2015, come ben in essa specificato, è quello di assorbire il cosiddetto fenomeno del precariato.

Sotto tale aspetto, va considerato che i cosiddetti precari sono i docenti inseriti in Gae e che, di volta in volta, in attesa della immissione in ruolo, hanno svolto anni di supplenze, non certo i partecipanti NON VINCITORI MA SOLAMENTE IDONEI (che hanno cioè passato tutte le prove ma si sono collocati in graduatoria oltre il numero dei posti banditi) di un concorso che non possono essere reclutati neanche per le supplenze, ma permangono in graduatoria senza poter aspirare al ruolo! Ruolo ottenuto, nel caso degli IDONEI 2012, solamente grazie ad una Legge (107/2015) che ha permesso uno scorrimento totale di tale graduatorie, senza tuttavia stabilire alcuna PRIORITA' per gli stessi nell'assegnazione della sede!

Infatti, se lo scopo della legge, esplicitato in essa, era innanzitutto quello di assorbire i precari, e di ciò si tiene palesemente conto anche per la mobilità straordinaria, non si intende come in sede di applicazione pattizia della stessa normativa, pur essendo comprensibile che venisse data la possibilità anche agli idonei del concorso del 2012 di partecipare alla stessa mobilità 2016/17, si potesse addirittura giungere a rovesciare la prospettiva in danno dei precari storici.

Si assiste dunque, ad una violazione dell'art. 1, comma 108, L. 107/15, ma anche, è palese, dello spirito e della ratio della norma medesima.

Anche in considerazione di questi ulteriori spunti di critica non si vede come possano, anche solo pattizamente, essere stati preferiti o favoriti, rispetto ai docenti provenienti dalle GAE, gli idonei **non vincitori** del concorso del 2012: tale favore è palesemente ingiustificato e determina una chiara disparità di trattamento che comporta la illegittimità delle norme che la hanno prevista.

Concludendo sul punto, ciò che appare comunque evidente è come, nel sistema delineato tanto dalla Legge che dallo stesso C.C.N.I. (quanto dall'O.M.), la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul **PUNTEGGIO**, salve le precedenze indicate dalla Legge e richiamate dall'art.13 del



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

C.C.N.I.: la procedura di mobilità equivale *lato sensu* ad un concorso per soli titoli, il cui unico parametro di riferimento è il punteggio vantato, in relazione ai titoli posseduti, **ma che proprio grazie all'accantonamento dei posti per i docenti immessi in ruolo A.S. 2015/16 in quanto IDONEI CONCORSO 2012, viene palesemente tradito.**

4) Illegittimità di tutta la procedura di mobilità e degli atti connessi e consequenziali

I provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica sono altresì illegittimi atteso che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto anche da illegittimità causata dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati.

Di recente è stato difatti acclarato con **perizia tecnica del 4.6.2017** (che si allega) la illegittimità del sistema utilizzato per i trasferimenti dei docenti nell'ambito delle predette operazioni di mobilità, tanto che si legge nel predetto elaborato peritale che *"Altra importante zona d'ombra si riscontra nelle modalità di predisposizione materiale dei dati di ingresso (graduatorie, dati insegnanti ecc.) sui quali è stata eseguita l'elaborazione; in particolare, data la carenza di tale documentazione, non si riesce a comprendere se tali dati siano stati ceduti alla società che ha sviluppato l'algoritmo e da essa elaborati o se, una volta predisposto l'algoritmo, questo sia stato ceduto al M.I.U.R. che ne ha gestito il funzionamento (input e output dei dati) sino alla pubblicazione delle nomine dei docenti. È evidente che la mancanza di tali precisazioni, così come la mancanza dei file richiamati all'interno del codice, del database, dei file che il software utilizza in lettura e scrittura dei dati (non tanto nei contenuti quanto nella forma) nonché delle specifiche tecniche, configura una condotta poco trasparente, nonostante l'intervenuto ordine di ostensione dei dati e degli atti da parte del TAR, nei confronti del Ministero. Tali omissioni inficiano in maniera irreversibile la possibilità di un completo controllo sulle concrete modalità di utilizzo dell'algoritmo e, quindi, sulle modalità che hanno determinato lo spostamento degli insegnanti sul territorio nazionale".*



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Da ciò ne è conseguita la acclarata ed illegittima ripartizione delle sedi come acclarato da costante giurisprudenza e di tutta la procedura di mobilità e con essa degli atti connessi e consequenziali.

Ciò posto l'Amministrazione non ha indicato un valido motivo in forza del quale in relazione ad ambiti oggetto di preferenza da parte della ricorrente le siano stati preferiti colleghi con minori punteggi.

Ora nell'assenza di giustificazioni circa il motivo dell'applicazione di un siffatto criterio antimeritocratico in luogo del principio del merito che al contrario oltre ad ingenerare qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione.

In conclusione, il mancato trasferimento del lavoratore nell'ambito preteso è illegittimo considerato che per lo stesso tipo di Scuola e per la stessa fase della mobilità vi sono stati destinati altri docenti con punteggio inferiore alla ricorrente.

In tal senso il Tribunale di Caltagirone (cronol. 3134/2017 del 14/07/2017 RG n. 378/2017) ha ritenuto “. Sulla base delle considerazioni che precedono, emerge l'apparente fondatezza del diritto della ricorrente alla corretta valutazione del proprio punteggio ai fini delle operazioni di mobilità per l'anno 2016/17 con assegnazione presso una sede nella regione Sicilia compresa negli ambiti territoriali 0009, 0010, 0007, 023 e 024, considerato che la ricorrente ha dimostrato l'attribuzione di sedi entro tali ambiti nella medesima fase a docenti con punteggi inferiori e la residua disponibilità di posti anche in fasi successive”.

Il tar lazio ha già sospeso i provvedimenti conclusivi della procedura di mobilità (decreti cautelari n. 5254/016, 5256/016 del 9.9.016) ritenendo “sussistenti i presupposti di gravità ed urgenza avuto presente la natura del pregiudizio derivane dai gravati trasferimenti. Ne deriva che la procedura di mobilità per i docenti in questione sono sospese sicchè in favore degli stessi andrà individuata una sede di servizio all'interno del primo ambito indicato nella domanda di mobilità”.

La stabilizzazione lavorativa presso una sede vicina alla propria provincia di residenza abituale rappresenta, infatti, per l'attuale ricorrente il principale strumento per raggiungere una piena



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

autonomia e, dunque, una piena realizzazione ed inserimento sociale, con conseguenti e naturali benefici anche sul piano del rendimento lavorativo e della esigenze di salute della nonna.

Per effetto del mancato trasferimento, invece, la ricorrente si ritrova ad essere frustrata, sia come donna, madre, che come lavoratrice, in tutte le sue ragionevoli aspettative di vita e di gratificazione professionale, personale ed economica nonché vittima di una palese disparità di trattamento tra i lavoratori.

Non può che ritenersi irreparabile il pregiudizio che tale situazione comporta alla ricorrente, essendo evidente che il mancato trasferimento presso l'ambito richiesto deve considerarsi come uno "sradicamento" definitivo della stessa dal suo ambiente originario anche in considerazione della presenza della suocera disabile in situazione di gravità art. 3 comma 3 della L.104/92 con la quale convive ed alla quale presta assistenza in qualità di referente unico. In tal senso, non potendo conciliare il lavoro nella provincia di La Spezia e l'assistenza alla suocera ad Acireale (CT), la signora Patane' dal 25/09/2017 al 30/06/2018 ha dovuto usufruire del congedo L.151/2001 per l'assistenza al disabile, RINUNCIANDO così' sia alla retribuzione, unica fonte di reddito e sostentamento del nucleo familiare ma anche ai versamenti contributivi, alla maturazione delle ferie, nonché della tredicesima mensilità' e del TFR, circostanza che quindi oltre ad essere pregiudizievole per la sfera economica presente arreca danno alla sfera economica, personale e previdenziale futura.

È evidente che per l'effetto di tali violazioni la ricorrente subisce un grave pregiudizio che rischia di danneggiare irreparabilmente la sua sfera giuridica sotto molteplici aspetti. Anzitutto occorre sottolineare come il diritto al lavoro rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie: l'assegnazione di una sede dislocata così tanto lontana rispetto alla residenza del proprio nucleo familiare determina un danno irreparabile in quanto la lontananza dalla propria residenza e l'impossibilità di tornare a casa inducono, per forza maggiore, a trovare un alloggio, con notevole aggravio economico per il nucleo familiare,



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

composto soltanto da lui e dall'anziana madre e nel quale l'unica fonte di reddito è rappresentata proprio dal suo stipendio. Non si può dubitare, infatti, che: 1) l'affitto di un alloggio e/o abitazione; 2) le spese giornaliere per il proprio mantenimento; 3) le spese per la contribuzione al menage familiare, rappresentino tutte circostanze che aggraverebbero, in modo esorbitante, la situazione economica dell'odierno ricorrente.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Sig.ra Patane' come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, co. 2° c.p.c., voglia ordinare alle parti resistenti, di accertare il pregiudizio alla sfera lavorativa ed economica subito dalla ricorrente in virtù di un sistema illegittimo e fondato su un algoritmo alterato, e per l'effetto di tale riconoscimento disporre

In via principale

Previa declaratoria di nullità, ovvero previo annullamento o disapplicazione in parte qua del C.C.N.I. del 08/04/2016 del comparto scuola nella parte sopra evidenziata (articolo 2 comma 3 art. 6 FASE B.3 e C e D) e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, accogliere in ogni sua parte il presente ricorso e per l'effetto:

accertare e dichiarare il diritto attuale della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti scuola primaria posto comune per cui ha titolo ed indicata nella domanda di mobilità, nella provincia di CATANIA, applicando l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017;



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

condannare le AMMINISTRAZIONI convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo al movimentazione della ricorrente con decorrenza dell'a.s. 2016/2017 nella provincia di CATANIA o in subordine alla stregua dei criteri nell'ordine della domanda di mobilità, ovvero infine al rifacimento delle operazioni di mobilità in ossequio all'accoglimento delle domande di cui al ricorso, disponendo sin d'ora in punto di misure per l'attuazione degli emanandi ordini;

condannare le AMMINISTRAZIONI convenute al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente e nello specifico nella refusione di tutte le spese che ha dovuto affrontare in modo ingiusto.

Spese e compensi con distrazione a favore del procuratore

Salvis Juribus

In via istruttoria: Ordinare, ove ritenuto necessario, all'Amministrazione resistente di esibire in giudizio gli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo, della FASE di appartenenza e delle eventuali precedenze.

Si allegano i seguenti documenti:

Domanda mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale presentata dalla ricorrente;

Bollettino movimentazione

Perizia

Documenti identità;

Giurisprudenza

CCNL

DM

Spese

Documenti invalidità



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6 quater, lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011, di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si dichiara che la presenta causa è di valore INDETERMINABILE.

Paternò 14/01/2019

Avv. Cinzia Caruso

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto Avv. Caruso Cinzia, in qualità di procuratore della Sig.ra PATANE' MARIA ELENA, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

-Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale della Sicilia più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare, e, comunque, inserito fra quelli richiesti per primi nella domanda di mobilità;

- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- tutti i docenti che hanno ottenuto sede definitiva di servizio a seguito del piano di mobilità 2016/17 negli ambiti territoriali prescelti dalla ricorrente all'interno della propria domanda di mobilità sono potenziali controinteressati, in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in virtù di punteggio



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

o della fase, ed, in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferita al posto di uno di detti docenti;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere dunque notificato ai docenti potenzialmente controinteressati.

RILEVATO CHE

-La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presenta ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per la ricorrente;

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;

- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato

FA ISTANZA

Affinché il Giudice adito, autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U

Paternò 14/01/2019

Avv. Cinzia Caruso

